REGOLAMENTO (CEE) N. 257/86 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1986

che deroga al regolamento (CEE) n. 3388/81, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3307/85 [2], in particolare l'articolo 16,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione [3], qualsiasi importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 337/79 è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione, che comporta in particolare l'impegno di importare dal paese di origine che vi è indicato ; che il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3388/81, il titolo è valido dalla data del suo rilascio sino alla fine del quarto mese successivo ;

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, i titoli d'importazione per le importazioni in provenienza dalla Spagna saranno soppressi a decorrere dal 1° marzo 1986 ; che è pertanto opportuno limitare al 28 febbraio 1986 il periodo di validità dei titoli relativi ai prodotti originari della Spagna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3388/81, la validità dei titoli d'importazione per i prodotti in provenienza dalla Spagna scade il 28 febbraio 1986 al più tardi.

2. I detentori di titoli d'importazione per i prodotti in provenienza dalla Spagna, che erano previsti essere validi oltre il 28 febbraio 1986, ottengono, qualora ne facciano richiesta, il rimborso della cauzione corrispondente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles il 5 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 1.
[3] GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.